

22/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo  
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89  
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749  
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

**NEWS**  
a tutti gli associati

## Sentenza della Corte di Giustizia sulla risarcibilità del danno "da vacanza rovinata".

Caro Associato,

In data 12 marzo 2002 la Corte di Giustizia ha emanato la propria sentenza nella causa C-168/00 relativa all'interpretazione della Direttiva 314/90 in materia di viaggi tutto compreso.

In particolare, la questione sottoposta alla Corte attiene alla risarcibilità o meno dei danni morali (cd. "da vacanza rovinata") sofferti dal consumatore a causa dell'inadempimento degli obblighi contrattuali dell'agente di viaggi. Tali danni sono diversi da quelli fisici o materiali, riguardando lo stress psico-fisico derivato al consumatore dal non aver potuto fruire in tutto o in parte della propria vacanza.

In considerazione dell'importanza di detta sentenza si espone di seguito un sintetico riassunto dei fatti ed un commento alla sentenza.

### IL FATTO

La famiglia austriaca Leitner aveva acquistato presso la TUI un viaggio "tutto compreso" presso un club in Turchia per un periodo di 15 giorni nel luglio 1997.

Alcuni giorni dopo l'inizio del soggiorno nel villaggio turistico la piccola Simone Leitner, nata nel 1987, iniziava ad accusare i sintomi di un'intossicazione da salmonella dovuta alle vivande servite nel club, intossicazione durata per l'intero soggiorno e che continuava in seguito, rovinando le vacanze a tutta la famiglia.

Simone Leitner citava la TUI, società organizzatrice del viaggio tutto compreso, dinanzi ai giudici austriaci per il risarcimento dei danni subiti nel corso del soggiorno trascorso in Turchia. Il giudice di primo grado riconosceva solo il risarcimento dei danni materiali per le sofferenze fisiche causate dall'intossicazione alimentare e respingeva per il resto la domanda basata sul danno causato dal mancato godimento della vacanza - differente tipologia di danno morale - dato che il diritto austriaco (come peraltro il diritto italiano) non prevede espressamente il risarcimento di un danno di tale natura.

Simone Leitner interponeva appello al Landgericht Linz (giudice di secondo grado) che adiva la Corte di giustizia delle Comunità europee chiedendo se l'art. 5 della direttiva comunitaria del 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" dev'essere interpretato nel senso che in linea di principio sia dovuto il risarcimento a fronte di domande di risarcimento di danni morali.

La direttiva 314/90 impone agli Stati membri di prevedere nelle proprie normative una serie di regole a favore del consumatore (turista), ivi compreso il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto di viaggio "tutto compreso"; essa non precisa quali siano i tipi di danno che vengono in considerazione, citando tuttavia "i danni diversi da quelli corporali". In tal modo si è posto il problema di stabilire se i danni morali derivanti da "vacanze rovinata" debbano venire anch'essi risarciti.

### LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Nella propria sentenza, la Corte rileva che la direttiva ha per scopo l'eliminazione delle divergenze accertate tra le normative e le prassi nei diversi Stati membri in materia di viaggi tutto compreso. Orbene, la Corte rileva che, nel settore dei viaggi "tutto compreso" l'esistenza di un obbligo

22/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo  
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89  
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749  
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com



di risarcire i danni morali in taluni Stati membri e la sua mancanza in altri avrebbe come conseguenza notevoli distorsioni della concorrenza, tenuto conto del fatto che in tale settore si constatano spesso danni morali.

Inoltre la Corte rileva che la direttiva mira a tutelare i consumatori e che, nell'ambito dei viaggi turistici, il risarcimento del danno causato dal mancato godimento della vacanza ha un'importanza notevole per gli stessi.

Secondo la Corte la direttiva riconosce implicitamente l'esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi dai danni corporali, tra cui il danno morale.

La Corte giudica pertanto che la direttiva comunitaria attribuisce in linea di principio al consumatore il diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite nell'ambito di un viaggio "tutto compreso".

#### LE CONSEGUENZE DELLA SENTENZA

L'ordinamento giuridico italiano prevede la risarcibilita' dei danni non patrimoniali esclusivamente nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.) come, ad esempio, nel caso di pregiudizi causati da comportamenti sanzionati dal codice penale. Benché la risarcibilita' del danno "da vacanza rovinata" non sia prevista espressamente da alcuna disposizione, la giurisprudenza di merito si è orientata nel senso di ammetterla sulla base dell'interpretazione dell'art. 13 della Convenzione di Bruxelles (CCV, approvata con Legge 1084/1977), per il quale l'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo del suo inadempimento. L'espressione "qualunque pregiudizio" è stata interpretata nel senso di comprendere ogni tipologia di danno (fisico, materiale e, appunto, morale).

Ugualmente, il Decreto Legislativo n.111/95 fa riferimento - conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 314/90 - alla risarcibilita' dei danni alla persona e dei danni diversi da quelli alla persona: anche qui, l'utilizzo dell'espressione "danni diversi da quelli alla persona" è stato inteso nel senso di voler riconoscere la risarcibilita' di tutti i danni diversi da quelli alla persona<sup>1</sup>. La sentenza della Corte di Giustizia dovrebbe ora eliminare qualsiasi impedimento alla risarcibilita', nel nostro come in altri ordinamenti, del danno "da vacanza rovinata". La Corte di Giustizia, infatti, ha, tra l'altro, una funzione di interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie: e poiché le norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie vanno applicate interpretandole alla luce della lettera e dello scopo della direttiva cui si riferiscono, è evidente che la pronuncia della Corte esplichera' i propri effetti anche nell'ordinamento italiano rafforzando l'orientamento giurisprudenziale, già prevalente, che ammette il risarcimento del danno "da vacanza rovinata".

\*\*\*\*\*

Copia della sentenza della Corte di Giustizia può essere richiesta a questa Segreteria.

Il Segretario Generale  
Dott. Liborio Smriglio

<sup>1</sup> Tale orientamento, assolutamente prevalente, è stato tuttavia recentemente disatteso dal Tribunale di Venezia che, in una sentenza del 2000, ha appunto escluso la possibilità di risarcire il danno "da vacanza rovinata" in quanto non espressamente previsto dalla vigente normativa.